



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.
25 all. B del DPR. 26/10/1972 n. 642

Allegato C) all'avviso d'asta pubblica

COMUNE DI ISERA

PROVINCIA DI TRENTO

Repertorio comunale n.

CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRARIA

EX ART. 45 DELLA L. 3 MAGGIO 1982 N. 203 PER LA P.F. 212/2 C.C. ISERA

COLTIVATA A VITIGNO

L'anno duemiladiciotto, addì , nella
del mese di , nella
Residenza Municipale.

Tra i signori:

1. , domiciliato
per la carica in Isera, il quale, ai sensi dell'art. dello Statuto,
interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI ISERA** (c.f.
00203870225), nella sua qualità di ed in conformità alla
delibera della Giunta Municipale n. , di data
assistito dalla Confederazione Italiana Agricoltori srl, nella persona
del per. agr. , il
nato a ,
(CF ;
;
2. , residente
a , c.f., quale titolare dell'Azienda
Agricola , con
sede a ,
(c.f. , P.IVA), parte affittuaria,
assistita dalla Coldiretti srl, nella persona del sig.,
nato a (CF);



Facendo seguito alle intese concordate, con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia autonoma di Trento, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e in conformità a quanto previsto nell'accordo collettivo in materia di contratti agrari per la Provincia Autonoma di Trento;

Vista la deliberazione giuntale n. del Comune di Isera con la quale viene disposto di concedere in affitto alla impresa/società(signor/ la p.f. 212/2 C.C. Isera di 5300 mq circa, di coltivazione a vite, per il periodo 2018/2022 al prezzo offerto ed accettato di Euro annui;

Le parti stipulano il seguente contratto di affittanza agraria:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune, come sopra rappresentato, affitta all'Azienda che accetta, la p.f. 212/2 C.C. Isera coltivata a vigneto di circa 5300 mq.

Le suddette aree sono affittate esclusivamente per la coltivazione a vite senza pregiudicare la fruibilità pubblica del bene secondo gli usi e consuetudini locali.

Art. 2 - Durata

Il contratto ha una durata di 5 anni a partire dall'annata agraria 2018 in deroga alla durata minima prevista dalla legge 203/82. Entro il termine del 10 novembre 2022 la parte affittuaria si impegna a restituire i fondi liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente, salvo quanto previsto dall'art. 4 bis della legge 203/82 come modificata dal D.L.



228 del 18/5/2001 “diritto di prelazione nel caso di nuovo affitto”, ai sensi del quale la parte concedente qualora intendesse concedere i fondi di cui al presente contratto, in affitto a terzi, deve comunicare alla parte affittuaria le offerte ricevute con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 gg. prima della scadenza. La parte affittuaria ha diritto di prelazione se, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, offre condizioni uguali a quelle comunicate dalla parte concedente.

Art. 3 - Rinnovo

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

Art. 4 - Canone di locazione

Il canone annuo di locazione per il periodo di cui al precedente art. 2, è pari ad Euro), oltre IVA ai sensi di legge, soggetti annualmente ad adeguamento ISTAT (indice FOI), che la parte affittuaria si impegna a versare in via anticipata ogni anno entro il , ad eccezione del primo anno da versare entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

I versamenti dovranno essere effettuati a favore del Comune di Isera sul conto di Tesoreria previa emissione della relativa fattura da parte dell'Amministrazione comunale.

Il ritardo dei pagamenti di un termine superiore a tre mesi comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 5 - Cessione del contratto

E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i terreni oggetto del presente contratto.

Art. 6 - Divieti



Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

In ogni caso, al termine del contratto, il Comune avrà il diritto di pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o testamentari, di eventuali opere realizzate senza che sia riconosciuto alcun compenso.

Art. 7 - Riserve del Comune e risoluzioni del contratto

Il Comune si riserva di risolvere il contratto in caso di cambio di destinazione d'uso dei terreni, per i motivi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, e per ogni altro motivo dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e /o all'ambiente naturale.

Il contratto potrà inoltre essere risolto in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Art. 8 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Rovereto.

Art. 9 - Rinvii

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 11 - Benestare delle rappresentanze sindacali

I Rappresentanti delle Organizzazioni professionali Agricole confermano che quanto sopra stabilito è stato concordato dalle parti da loro



rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 203/1982.

Art. 12 - Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di cui sono state edotte con opportuna informativa.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Art. 14 - Adempimenti contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 - Parte 1^ - della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m. ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 all. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Isera

L'affittuario

APPROVAZIONE SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Comune di Isera

L'affittuario

Confederazione Italiana Agricoltori

Coldiretti srl